

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI DIPENDENTI DAGLI STABILIMENTI DELLE CERAMICHE : MARCA CORONA - FILIPPO MARAZZI E S.A.C.E.S. DI SASSUOLO

Addì 1° Novembre 1954, in Modena

tra

la S.p.a. CERAMICHE MARCA CORONA, La CERAMICA FILIPPO MARAZZI, la S.A.C.E.S. - stabilimenti di Sassuolo - assistito dalla Associazione degli Industriali della provincia di Modena

e

Segretario Prov. Giuseppe Minzoli, assistito dai lavoratori Mammi Camillo, Schianche Leonida e Manzini Adelmo

e

il Segretario Responsabile Adolfo Mammi, assistite dai lavoratori Soragni Luigi, Cavoli Nella, Mammi Luigi, Casolari Carlo e Ferrari Guerrino

è stato stipulato il presente accordo collettivo di lavoro per gli operai addetti all'industria delle ceramiche, dipendenti dagli stabilimenti di Sassuolo sopra citati.

Art. 1 - Qualifiche, categorie e minimi di paga

- Specializzati: meccanici, tornitori, aggiustatori, elettricisti specializzati, falegnami specializzati, muratori specializzati, fornellisti, specializzati, preparatore composto per la vernice con responsabilità della miscela, capo squadra macinatore terra, capo squadra molini vernice capo squadra reparto refrattari, ingrassatori di fornace 49,15
- Intermedi: pressisti, spingitori, fuochisti 48,50
- Qualificati: muratori, addetto alla molazza dello smalto, scariatori fornaci e abbassatori di grissi, caposquadra magazzini, stampatori a mano e a macchina di materiali refrattari, addetti alla manutenzione dei carrelli, forni a tunnel, segantini in grado di attendere alla manutenzione degli uomini utensili (affilatura e instendatura della sega) 44,35
- Comuni: carbonino, aiutanti alle molasse, prenditori ai forni, aiutanti forni fusori, aiutanti fuochisti, aiutanti molini vernici, aiutanti meccanici, aiutanti muratori, aiutanti macinazione terra, addetti ai magazzini, aiutanti fornaci, addetti agli essicatori naturali e artificiali, addetti al trasporto materiale biscotto e verniciato, aiutanti refrattari, impilatori di telai carichi nell'interno degli essicatori a tunnel (da convenirsi indennità speciale) segantini non qualificati 41,80

Manovali: addetti ai lavori di pulizia, trasporto carico e scarico esimili non compresi nelle categorie precedenti 38,55

DONNE

1ª categoria: scagliatrici vetrato, specchiatrici, decoratrici, raschiatrici, vetrato e materiale crudo, ritoccatrici, sceglitrici biscotte, pressista alle presse automatiche, macchinista alla smaltatrice con responsabilità, ingrassatrice carrelli 31,53

2ª categoria: imballatrici e inchiodatrici, prenditrici alle presse compresa la sommaria pulizia del pezzo, aiutanti all'esterno delle fornaci, aiutanti alle macchine smaltatrici 29,34

3ª categoria: addette ai lavori di pulizia e simili non compresi nelle categorie precedenti 27,17

Non è ammesso il lavoro delle donne nell'interno delle fornaci, alle presse non automatiche, alla pronditura ai forni tubolari, nonché ai lavori di facchinaggio e trasporti continui e particolarmente gravosi. Per la determinazione di questi si farà riferimento alle disposizioni sancite dalla legge e alle condizioni di migliore favore in atto esistenti.

Eventuali controversie saranno esaminate e risolte d'accordo fra le Direzioni delle Aziende e le Commissioni interne.

Art. 2 - Avvicendamento turni

Le aziende attueranno gli accordimenti necessari per l'eliminazione dell'effettuazione di 16 ore di lavoro nelle 24, in occasione del cambio settimanale dei turni con l'istituzione della quarta squadra.

Art. 3 - Riposo per la consumazione del pasto

Agli addetti ai turni avvicendati, verrà concesso un periodo di riposo per la consumazione del pasto della durata di trenta minuti per gli addetti ai turni di otto ore e di venti minuti per quelli addetti a turni di sei ore.

Art. 4 - Indennità per il pasto di turno

Agli addetti ai turni - dalle 20 alle 4 - verrà concessa una indennità giornaliera per il pasto di L.60 nei giorni di prestazione effettiva di lavoro.

Art. 5 - Contributo spaccio

Verrà corrisposto un contributo spaccio di L. 25 pro-capite per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.

Art. 6 - Igiene assistenza ecc.

Per quanto riguarda l'igiene e l'assistenza interna, facendo riferimento alle disposizioni di legge vigenti, le aziende si impegnano

a provvedere all'istituzione ed al perfezionamento di quelle provvidenze ed impianti necessari per la tutela e la salvaguardia della salute ed all'integrità fisica dei lavoratori, quali: docce, spogliatoi, gabinetti, pronto soccorso, ventilatori, aspiratori, riscaldamento.

Art. 7 - Provvidenze sanitarie

Agli addetti alle miscele, smalti e ai fuochisti dei forni di fusione delle medesime, le aziende, previo accertamento clinico di medici di loro fiducia, concederanno un periodo di riposo di giorni 10 (dieci) da computarsi nel periodo feriale da trascorrersi nel luogo di cura indicato dai medici. Le spese della cura saranno a carico del datore di lavoro.

Qualora i medici di fiducia dell'azienda non riscontrino le condizioni necessarie per l'invio nel luogo di cura, il lavoratore, avrà diritto di sottoporsi all'esame di un medico di sua fiducia. In caso di disaccordo i due medici ne nomineranno un terzo quale arbitro inappellabile.

Art. 8 - Compenso di produzione

Valgono gli accordi stipulati fra le singole Direzioni e le rispettive Commissioni interne.

Art. 9 - Condizioni di migliore favore

Restano salve le condizioni di migliore favore eventualmente in atto?

Art. 10 - Decorrenza e durata

Il presente accordo entra in vigore e decorrere dal 1° novembre 1954 e scadrà il 31 Dicembre 1955. Si intenderà prorogato di anno in anno se non sarà disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata indirizzata alla altre parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Seguono le firme